



STATUTO DEL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI MELZO

Art. 1 Premessa

- 1 - È costituita, con sede in Melzo (MI) Via Martiri Della Libertà n. 5, e con durata illimitata, una Organizzazione di volontariato denominata "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA" OdV.
- 2 - Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 2 Finalità

- 1 - L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione non ha fine di lucro, neppure indiretto, né commerciale.
Le attività di interesse generale sono svolte esclusivamente a favore di terzi avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci.
Esse sono quelle espresse dall'art. 54 del D.Lgs. 117/2017 ai paragrafi a) e u) e cioè:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- 2 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.
- 3 - L'Associazione si propone la realizzazione dell'art. 1 primo comma della Legge 22 maggio 1978 n. 194 ove afferma che "lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio".
Quindi persegue, come fine principale, l'aiuto per un'accoglienza incondizionata della vita, la prevenzione dell'aborto volontario e la promozione di una procreazione generosa e responsabile.
Tutto questo nella consapevolezza della dignità della persona umana dal suo concepimento fino alla morte naturale.

Art. 3 Tipi e metodologie di intervento

- 1 - Per raggiungere tali finalità il "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA" (in sigla C.A.V.) realizza diversi tipi di intervento, quali ad esempio:
 - a) sostegno di una maternità e paternità difficile, prima e dopo la nascita del bambino;
 - b) intervento economico provvisorio, in collaborazione eventualmente con Enti preposti all'aiuto delle madri in difficoltà;
 - c) consulenza di carattere medico, psicologico, legale, morale alla madre o a entrambi i genitori;
 - d) informazione sui Metodi Naturali per la regolazione delle nascite ed all'aiuto nella loro applicazione.Il C.A.V. potrà realizzare inoltre qualsiasi altra iniziativa, anche e in particolar modo di tipo scientifico e culturale, utile a creare le condizioni per rendere effettiva l'accoglienza alla vita.
- 2 - Ciò il C.A.V. intende conseguire sulla base di un rapporto di ascolto e di dialogo personale e di condivisione dei problemi, creando premesse concrete per la loro soluzione.

Art. 4 Collegamenti con altri organismi

- 1 - In ordine agli scopi suddetti il C.A.V. può federarsi a livello regionale e nazionale con organismi aventi finalità uguali o analoghe.
- 2 - Per gli stessi motivi il C.A.V. può stabilire rapporti di collaborazione con Enti pubblici o privati, anche mediante apposite convenzioni, per mezzo delle quali sia in grado di concretizzare meglio i propri fini istituzionali.

Art. 5 Organi

1 - Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario.

Art. 6 Assemblea dei Soci

- 1 - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota sociale.
- 2 - Alle Assemblee possono partecipare anche persone non soci, su invito o autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- 3 - Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- 4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 5 - L'avviso di convocazione deve essere inviato per lettera ordinaria contenente l'Ordine del Giorno almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
- 6 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. La seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
- 7 - Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
- 8 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.
- 9 - All'occorrenza l'Assemblea provvede a:
 - eleggere due scrutatori, scegliendoli tra le persone presenti;
 - eleggere un Collegio di probiviri incaricati di dirimere eventuali controversie sorte all'interno dell'Associazione;
 - eleggere un Collegio di revisori dei conti incaricati di un eventuale controllo amministrativo sull'operato del Consiglio Direttivo.
- 10 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - approvare il programma di attività e il bilancio preventivo, proposti dal Consiglio Direttivo per l'anno successivo, entro il 30 novembre di ogni anno;
 - approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative;
 - approvare, respingere la richiesta di modifica dello statuto o di scioglimento dell'associazione di cui all'articolo 18.
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 7 Consiglio Direttivo

- 1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da cinque o sette membri secondo quanto deliberato dall'Assemblea stessa. Esso può cooptare fino a tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. Per un miglior funzionamento dell'Associazione si richiede che uno tra questi sia un sacerdote disponibile alla consulenza su problemi di bioetica. Comunque il Consiglio Direttivo può all'occorrenza invitare alle proprie riunioni altri "esperti", sempre con solo voto consultivo.
- 2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, indicativamente una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della data della riunione indi-

cando l'Ordine del Giorno.

- 3 - Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo un membro eletto del Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito con il primo fra i non eletti. il nuovo nominato scadrà contemporaneamente con gli altri membri.
- Il Consiglio Direttivo decade, e deve essere immediatamente convocata l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio, quando più della metà dei suoi membri originariamente eletti abbia, per qualsiasi motivo, cessato dalla carica.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione che non sia per legge, Statuto o delibera dell'Assemblea.

La prima riunione del Consiglio Direttivo dopo l'elezione da parte dell'Assemblea è convocata e presieduta dal consigliere più anziano d'età.

- 4 - Il Consiglio Direttivo ha tra gli altri i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, anche mediante la formulazione di un regolamento;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali e il programma preventivo di attività;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando le spese;
 - eleggere il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario e il Vicesegretario;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
 - accertare la decadenza del socio moroso e deliberare a maggioranza assoluta l'espulsione di un socio per indegnità;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - attribuire, insindacabilmente, a Soci che presentino qualità umane e culturali adeguate, la qualifica di "operatore C.A.V.," e ammetterli a svolgere il proprio peculiare servizio nell'ambito del C.A.V. stesso. Gli "operatori C.A.V." possono perdere la loro qualifica con procedura analoga a quella prevista per l'espulsione di un socio per indegnità.
- 5 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di più della metà dei suoi componenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8 Presidente

- 1 - Il Presidente è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
- 2 - Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 6, comma 4 e articolo 7 comma 2 e 3.
- 3 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 4 - In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 5 - Il Vicepresidente coadiuva il Presidente. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente ne svolge le relative funzioni.

Art. 9 Segretario

- 1 - Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

- 2 - Il Vicesegretario coadiuva il Segretario. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Segretario ne svolge le relative funzioni.

Art. 10 **Collegio dei probiviri**

- 1 - Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
- 2 - Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
- 3 - Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 11 **Collegio dei revisori dei conti**

- 1 - Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
- 2 - Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta scritta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
- 3 - Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta firmata e distribuita a tutti i in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 12 **Gratuità delle cariche**

- 1 - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 2 - Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
- 3 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017
- 4 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
- 5 - Le persone che operano all'interno dell'Associazione sono assicurate, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13 **Bilancio**

- 1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.
- 2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- 3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 4 - Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
- 5 - Nel caso in cui il bilancio consuntivo dell'Associazione superasse la soglia di un milione di euro dovrà essere redatto un bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 14 **Soci**

- 1 - Sono Soci dell'Associazione quelli che sono già tali alla data del presente atto e quelli che ne fanno richiesta (persone fisiche o enti) e la cui domanda di ammissione, presentata da altro socio, è accolta dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di enti sia pubblici sia privati gli stessi devono essere rappresentati da un'unica persona e deve essere comunque conservato il carattere determinante e prevalente dell'Associazione quale organizzazione di volontariato fondata sulle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

- 2 - E' socio di diritto dell'Associazione l'Assistente ecclesiastico della Commissione per la famiglia del Decanato di Melzo o un altro sacerdote designato dal Decano di Melzo.
- 3 - Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di condividere e accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
- 4 - I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate per iscritto;
 - per non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - per morte;
 - per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

- 5 - Il Socio che per qualsiasi motivo venga a cessare di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né d'altra natura nei confronti dell'Associazione medesima.
- 6 - Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

Art. 15

Diritti e obblighi dei Soci

- 1 - I Soci hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.
- 2 - I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di impegnarsi secondo le proprie possibilità per realizzare gli scopi associativi.
- 3 - I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Quota sociale

- 1 - La quota sociale a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale: non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
- 2 - I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17

Risorse economiche

- 1 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
- 2 - I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio direttivo e presso l'Amministrazione Poste e Telegrafi.
- 3 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del segretario.
- 4 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 18
Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione

- 1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione.
- 2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la contemporanea nomina di uno o più liquidatori deve essere approvato con il voto favorevole di almeno il 75% dei Soci regolarmente iscritti.
- 3 - Nel caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

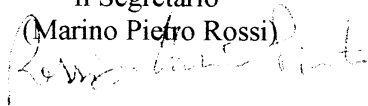
Art. 19
Norma di rinvio

- c. 1- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia con particolare riferimento agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore e successive modificazioni).

Il presente atto, redatto allo scopo di adeguare lo statuto a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Il presente Statuto è stato deliberato all'unanimità nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 4 aprile 2019 con la *procedura semplificata* prevista dall'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (possibilità di operare "con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria)

Il Segretario
(Marino Pietro Rossi)



La Presidente
(Gabiella Bertocchi)

